

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti.

Capo I

Riconoscimento del debito fuori bilancio

Art. 1

(Riconoscimento del debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo per un importo complessivo di euro 20.000,00 derivante dal pagamento del compenso spettante per il servizio specialistico fornito da CRAS s.r.l. nell'ambito del progetto LIFE+ A_GreeNet – azione C.1.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'articolo 1 trova copertura, per l'importo complessivo di euro 20.000,00, sulle risorse allocate nella Missione 09, Programma 09, Titolo 1, cap. n. 271710, art. 4, del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 – esercizio finanziario 2024.

Capo II

Ulteriori disposizioni urgenti

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 27 della l.r. 54/1983)

1. L'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di Polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. n. 138 del 1959, sia delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. n. 547 del 1995 e D.P.R. n. 302 del 1956, nonché il controllo sull'utilizzazione dei giacimenti e sull'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione spettano

alla Giunta regionale che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente.

2. Gli oneri derivanti dalle attività ispettive sono a carico dei soggetti autorizzati o dei concessionari e sono appositamente quantificati nel tariffario dell'ARTA.
3. All'atto della constatazione di inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione, l'ARTA contesta l'infrazione all'interessato al quale è concesso un termine di trenta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Qualora l'infrazione possa provocare danni gravi ed irreparabili, l'organo accertatore può ordinare la sospensione dell'attività estrattiva.
4. I proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi del presente articolo sono destinati all'efficientamento costante del servizio ispettivo."

Art. 4

(Modifica all'art. 19 della l.r. 17/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)) le parole "per un periodo non superiore a sei mesi," sono sostituite dalle seguenti ", per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 4/2009,".

Art. 5

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 5/2016
ed oneri per contenzioso tra SASI s.p.a. e Regione Abruzzo)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di Stabilità Regionale 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "tipologia 200" sono sostituite dalle parole "tipologia 002";
 - b) dopo le parole "programma 02" sono inserite le seguenti "titolo 1 e 2,";
 - c) dopo le parole "ivi comprese le spese di missione" sono inserite le seguenti "e le spese d'investimento necessarie al funzionamento del Comitato di Coordinamento".
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'ordinanza della Cassazione Civile Sez. U. n. 33363/2022 per il pagamento correlato al risarcimento del danno in favore della SASI s.p.a. relativamente all'annualità 2024 di importo pari ad euro 373.598,18, compresi interessi legali al 30.11.2024 (data presunta del soddisfo), al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: capitolo 151490, art. 1, Missione 09, Programma 04, Titolo 1, per euro 373.598,18;
 - b) in diminuzione parte Spesa: capitolo 151402, art. 9, Missione 09, Programma 01, Titolo 1, per euro 373.598,18.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia Territorio-Ambiente provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al comma 2.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 27/2016 e alla l.r. 6/2024)

1. All'articolo 11-bis della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme

per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter la parola "Patrimonio" è sostituita con la parola "Agricoltura";

b) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:

"4-quinquies. Per le finalità di cui al comma 4-ter nonché al fine di soddisfare interessi di pubblica utilità della collettività locale di riferimento, sono trasferiti al Comune di Scerni, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della Regione, i terreni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, in quanto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione medesima, siti nel Comune di Scerni, Via Zona Cote Alto - Contrada Colle Comune e censiti al catasto urbano al Foglio 15, particelle 47, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 168, 188, 202, 4011, 4023, 4165, 4166, 4167, con le relative pertinenze. Le finalità di pubblico interesse da perseguire, a cura del Comune di Scerni, sono quelle di seguito specificate:

a) progetti agricoli e di sviluppo sostenibile, volti a promuovere l'agricoltura locale;

b) creazione di aree verdi, parchi agricoli, orti sociali o spazi didattici per la cittadinanza;

c) attività educative, sociali o di formazione rivolte alla comunità locale;

d) progetti di tutela ambientale e valorizzazione del territorio rurale.

4-sexies. Al fine di assicurare la piena valorizzazione del patrimonio regionale di cui al comma 4-quinquies, e nel pieno rispetto del principio della leale collaborazione, il Comune di Scerni assicura, a titolo gratuito, il preventivo svolgimento delle attività di valutazione economica dei terreni di che trattasi, nonché assicura, a titolo gratuito, la necessaria collaborazione alla Regione Abruzzo, Dipartimento competente in materia di agricoltura, per il completamento della ricognizione e valutazione economica delle particelle site nel territorio comunale, riconducibili allo scioglimento e alla liquidazione del COTIR (Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue), che non sono comprese in quelle elencate nel comma 4-quinquies.

4-septies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei commi da 4-quinquies a 4-sexies, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'Agricoltura, approva specifico atto di indirizzo per l'attuazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies."

2. Al fine di consentire il supporto tecnico e l'implementazione dei Servizi afferenti al Dipartimento regionale Agricoltura, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizi 2025 e 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:

a) in aumento parte Spesa: capitolo 102499, art. 9, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: capitolo 101418, art. 1, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al comma 2.

4. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) della lettera b) "Esercizio 2025" le parole "euro 60.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 48.163,80";

- b) al punto 6) della lettera b) "Esercizio 2025" le parole "per euro 11.226,29" sono sostituite dalle parole "per euro 23.062,49";
 - c) al punto 4) della lettera c) "Esercizio 2026" le parole "euro 60.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 48.163,80";
 - d) al punto 6) della lettera c) "Esercizio 2026" le parole "per euro 11.226,29" sono sostituite dalle parole "per euro 23.062,49".
5. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizi 2025 e 2026, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
- a) in diminuzione parte Spesa: capitolo 142353, art. 1, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 11.836,20;
 - b) in aumento parte Spesa: capitolo 142355, art. 1, Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per euro 11.836,20.

Art. 7

(Modifiche all'Allegato 2 della l.r. 4/2024)

1. Al fine di consentire il completo svolgimento delle funzioni pubbliche poste in capo all'Aeroporto d'Abruzzo ex legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33 (Contributo alle funzioni pubbliche svolte dall'aeroporto d'Abruzzo e disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale), per l'esercizio 2024 lo stanziamento di cui al capitolo di spesa 242423, art. 1, è incrementato sino all'importo di euro 1.300.000,00.
2. Allo scopo di permettere il completamento del complesso degli interventi di sostegno in favore delle iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale di particolare interesse di cui alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili), per l'esercizio 2024 lo stanziamento di cui al capitolo di spesa 91472, art. 2, è incrementato sino all'importo di euro 1.300.000,00.
3. Per effetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" ex articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), il rifinanziamento di cui ai corrispondenti capitoli di spesa 242423.1 e 91472.2 è sostituito nei termini che seguono:

242423	1	10	04	1	CONTRIBUTO ALLE FUNZIONI PUBBLICHE SVOLTE DALL'AEROPORTO D'ABRUZZO-L.R. 2.10.2019, N.33 - SIEG	DPE	Euro1.300.000,00	Euro 970.000,00	Euro 900.000,00	L.R. 33/2019
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH	Euro1.300.000,00	Euro 679.000,00	Euro 630.000,00	L.R. 10/2018

4. Al bilancio di previsione 2024-2026, relativamente all'esercizio 2024, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
Esercizio 2024:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 04, per euro 440.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 698.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, per euro 1.000.000,00;
 - d) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 138.000,00, capitolo 35001.2.
5. All'impegno delle maggiori risorse stanziato con il presente articolo potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle connesse maggiori entrate.

Art. 8
(Modifica all'art. 16 della l.r. 5/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), le parole "euro 28.762.936,51 per l'annualità 2024" sono sostituite dalle seguenti "euro 28.232.936,51 per l'annualità 2024".

Art. 9
(Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 11/2024)

1. L'articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 31
(Rifinanziamento dell'art. 10-bis della l.r. 40/2004)

1. Per le attività per l'anno 2024 dell'Osservatorio di cui all'articolo 10-bis della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è autorizzata una spesa di euro 25.000,00.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 14.01.002 - 121341.2, denominato "Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, organizzazione e promozione eventi per l'attuazione della l.r. 40/2004".
3. La copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa, di euro 25.000,00 e contestuale incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 121341.2.
4. Al bilancio del Consiglio regionale è, conseguentemente, apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) capitolo di Entrata 1001.0 denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in diminuzione di euro 25.000,00;
 - b) capitolo di Spesa 1109.1 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 25.000,00.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 saranno erogati specifici contributi ad associazioni e fondazioni mediante avviso pubblico."

Art. 10
(Sostituzione dell'Allegato d) di cui all'art. 6 della l.r. 15/2024)

1. All'articolo 6 della l.r. 15/2024 l'Allegato d) è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge.

Art. 11

(Integrazione all'art. 9 della l.r. 15/2024. Utilizzo trasferimento integrativo in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile)

1. All'articolo 9 della l.r. 15/2024, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nelle more del perfezionamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo delle risorse ivi previste per la eventuale proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in favore del personale interessato."

Art. 12

(Modifiche all'art. 23 della l.r. 15/2024)

1. All'articolo 23 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede mediante le risorse di cui ai capitoli di nuova istituzione allocati nell'ambito della Missione 06, Programma 01, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione, esercizio 2024.";
 - b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per le finalità di cui i commi 1, 2, 3 e 4 al bilancio di previsione regionale finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 100.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, per euro 105.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per euro 205.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale."

Art. 13

(Rifinanziamento della l.r. 26/2023)

1. La legge regionale 9 giugno 2023, n. 26 (Riconoscimento della città di Penne come "Città della sartoria artigianale") è rifinanziata per euro 5.000,00 per l'annualità 2024 del bilancio regionale previsionale 2024-2026.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'apposito capitolo alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, cap. 61434/1 del bilancio regionale 2024-2026.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, quantificata in euro 5.000,00 per l'annualità 2024, al bilancio regionale di previsione 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, cap. 61434/1 per euro 5.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50 per euro 5.000,00.

4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 14

(Disposizioni a sostegno dei servizi scolastici e dell'edilizia scolastica)

1. La Regione, al fine assicurare misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio in attuazione dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, intende contribuire al sostegno alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale per fronteggiare le esigenze correlate all'attività scolastica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autorizza l'iscrizione per l'esercizio 2024 di:
 - a) euro 200.000,00 per servizi scolastici in generale;
 - b) euro 300.000,00 per piccoli interventi di edilizia scolastica.
3. La copertura è assicurata dalla seguente variazione sul bilancio regionale 2024-2026 esercizio 2024 per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 06, Titolo 1, per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 2, per euro 300.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata Titolo 1, Tipologia 101, per euro 500.000,00.
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale adotta la variazione di cui all'articolo 18 della l.r. 5/2024.
6. L'autorizzazione della spesa è subordinata all'accertamento della relativa entrata.

Art. 15

(Partecipazione della Regione Abruzzo ad "Expo OSAKA 2025")

1. La Regione Abruzzo considera strategica la partecipazione all'evento "Expo OSAKA 2025" e, a tal fine, individua nel Dipartimento Sviluppo economico-Turismo la struttura regionale deputata a definire le azioni e il coordinamento delle attività propedeutiche al raggiungimento di tale obiettivo. Lo stesso Dipartimento è il titolare delle linee di finanziamento finalizzate all'evento.
2. A tal fine la Regione Abruzzo destina parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti dalla Fi.R.A s.p.a. a titolo di copertura dei costi sostenuti per le finalità di cui al comma 1.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 2024:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Expo OSAKA 2025" assegnato a DPH per euro 1.150.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500 capitolo di nuova istituzione denominato "Restituzione e/o recupero da FIRA SpA somme da strumenti finanziari", assegnato a DPH, per euro 1.150.000,00.
4. All'impegno delle somme di cui al comma 3 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.

Art. 16
(Contributo alla finanza pubblica)

1. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527 del legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), è autorizzata l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio regionale di previsione 2024-2026 per un importo pari ad euro 9.645.865,79, così come quantificato nell'allegato VI-bis all'articolo 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito con modificazioni dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per contributo alla finanzia pubblica – art. 527 L. 213/2023", per euro 9.645.865,79;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, capitolo 11828.2, per euro 8.927.527,64;
 - c) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, capitolo 11465.2, per euro 718.338,15.

Art. 17
(Disposizioni inerenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione
del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027)

1. La Regione destina parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti da Fi.R.A s.p.a., alla integrazione degli stanziamenti di spesa del bilancio regionale di previsione corrente destinati al cofinanziamento regionale del Programma Regionale FSE+ Abruzzo 2021/2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse rinvenienti da Fi.R.A. s.p.a., già verificate per euro 3.600.000,00, sono destinate alla quota di cofinanziamento regionale del PR FSE+ Abruzzo 2021/2027 a valere sull'intervento denominato "Microcredito per la creazione di nuove imprese femminili", per euro 1.800.000,00 e sull'intervento denominato "Microcredito per i giovani", per euro 1.800.000,00, di cui all'Obiettivo di Policy 4 - Un'Europa più sociale, del suddetto Programma.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Restituzione e/o recupero da FIRA s.p.a. somme da strumenti finanziari", assegnato a DPH, per euro 3.600.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 15, Programma 04, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Cofinanziamento microcredito", per Euro 3.600.000,00.
4. All'impegno delle somme di cui al comma 3 potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.

Art. 18

(Trasferimento risorse in favore dell'Agazia Regionale di Protezione Civile per studio di fattibilità ricostruzione post sisma immobile "Ex INAPLI")

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalla d.g.r. n. 588/2022 in materia di esecuzione degli interventi di ricostruzione post sisma dell'immobile regionale sito in L'Aquila denominato "Ex INAPLI" è autorizzato, ex articolo 22, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agazia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), il trasferimento in favore dell'Agazia regionale di Protezione Civile, individuata quale stazione appaltante, delle risorse stanziare a detto titolo con deliberazioni CIPE 48/2016 e 24/2018, per l'ammontare complessivo di euro 800.000,00, da destinare allo studio di fattibilità dell'intervento stesso.
2. Alla rendicontazione delle risorse in disamina, l'Agazia regionale di Protezione Civile provvederà nei termini e secondo le modalità fissate nell'ambito della convenzione da stipulare inter partes, disciplinante altresì l'utilizzo degli spazi disponibili all'esito della realizzazione degli interventi de quibus, in quota parte quale sede dell'Agazia e per Uffici dell'Ente.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 2 della spesa, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento in favore di ARPC risorse ex delibere CIPE 48/2016 e 24/2018 per ricostruzione immobile Ex INAPLI", per euro 800.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 06, Titolo 2 della spesa, per euro 800.000,00.

Art. 19

(Interventi per l'implementazione dell'attività di promozione turistica)

1. Allo scopo di implementare le strategie di comunicazione turistica, finalizzate alla crescita del territorio regionale e alla promozione dei suoi punti di forza, gli stanziamenti afferenti al bilancio regionale pluriennale 2024-2026, esercizi 2025 e 2026, sono adeguati alle effettive previsioni di spesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 582.065,58 per ciascuna annualità del biennio 2025-2026 del bilancio regionale 2024-2026 a valere sulla Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241555/1 (Attività di promozione turistica del Brand Abruzzo).
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) esercizio 2025:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241555/1 (Attività di promozione turistica del Brand Abruzzo) per euro 582.065,58;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241450/4 (Servizi di promoz., comunicaz., e promo commercializ. del Brand Abruzzo) per euro 8.272,78;

- 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241460/1 per euro 573.792,80;
- b) esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241555/1 per euro 582.065,58;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241450/4 (Servizi di promoz., comunicaz., e promo commercializ. del Brand Abruzzo) per euro 8.272,78;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo 241460/1 per euro 573.792,80.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di programmazione e promozione turistica adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 20

(Interventi in previsione del vertice dei Ministri dello Sviluppo del G7 a Pescara)

1. A fine di contribuire alle spese connesse allo svolgimento del vertice dei Ministri dello Sviluppo del G7 previsto dal 22 al 24 ottobre 2024 a Pescara, è concesso per l'anno 2024 un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di Pescara.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante variazione per competenza e cassa sul bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo di nuova istituzione, per euro 500.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1 tipologia 101 per euro 500.000,00.
3. Il Dipartimento regionale della Presidenza DPA adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale adotta la variazione di cui all'articolo 18 della l.r. 5/2024.
5. L'autorizzazione della spesa è subordinata all'accertamento della relativa entrata.

Art. 21

(Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2024)

1. La Regione Abruzzo, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo), provvede direttamente alla organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM prevista in Canada, anche avvalendosi del supporto delle associazioni canadesi iscritte all'albo regionale di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 47/2004.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il Servizio della Giunta regionale competente in materia che, a tal fine, è autorizzato a trasferire alle associazioni di cui al comma 1 la parte delle risorse finanziarie stanziata, necessarie per l'organizzazione logistica dell'evento all'estero.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in euro 30.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, capitolo n. 11454 denominato "Realizzazione Assemblea annuale CRAM" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026, da impiegare in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.

4. La copertura finanziaria della spesa di cui al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, capitolo n. 11454 denominato "Realizzazione Assemblea annuale CRAM", con dotazione di euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, tipologia 101 per euro 30.000,00.
5. La Giunta regionale e il Servizio regionale competente in materia adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 8/7 del 15.10.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE